



21. April 1989

643

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifikation des Abkommens mit Italien  
 über Such- und Rettungsflüge mit Zusatzprotokollen

Aufgrund des Antrages des EDA vom 10. April 1989  
 Aufgrund der Ergebnisse des Mitberichtsverfahrens wird

beschlossen:

An den Bundesrat

1. Der schweizerische Botschafter in Rom, Frau Francesca Pometta, oder Vertreter, wird ermächtigt das Finanzprotokoll zum Abkommen vom 27. Oktober 1986 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Koordination von Such- und Rettungseinsätzen für Luftfahrzeuge zu unterzeichnen,
2. Das Abkommen (Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili) und seine Zusatzprotokolle werden ratifiziert,
3. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten tauscht die Ratifikationsurkunden aus,
4. Die Bundeskanzlei erstellt die Unterzeichnungsvollmacht und die Ratifikationsurkunde.

Für getreuen Auszug,  
 der Protokollführer:

Protokollauszug an:				
<input checked="" type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> mit Beilage				
z.V.	z.K.	Dep.	Anz.	Akten
X		EDA	10	-
	X	EDI	3	-
	X	EJPD	3	-
	X	EMD	4	-
	Y	EFD	7	-
		EVD		
	X	EVED	5	-
	X	BK	4	-
		EFK		
		Fin.Del.		



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT  
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

s.o.652.152.(J).

Bern, 10. April 1989

s.o.652.21.J

An den Bundesrat

**Ratifikation des Abkommens mit Italien  
über Such- und Rettungsflüge mit Zusatzprotokollen**

1. Am 27. Oktober 1986 ist in Rom, unter Ratifikationsvorbehalt, das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der italienischen Republik über Koordination von Such- und Rettungseinsätzen für Luftfahrzeuge mit Zusatzprotokoll unterzeichnet worden.

In der Folge ist auf italienischen Wunsch ein zweites Protokoll ausgearbeitet worden, das die finanziellen Aspekte in Ausführung von Art. 9 des Uebereinkommens regelt. Es soll baldmöglichst unterzeichnet und mit dem Abkommen zusammen in Kraft gesetzt werden. Der Schweizerische Botschafter in Rom ist dazu zu bevollmächtigen.


2. Das Abkommen mit den Zusatzprotokollen über Such- und Rettungsflüge könnte vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) gestützt auf Artikel 3 des Luftfahrtgesetzes (AS 1970 471 und 1973 1738) in eigener Kompetenz abgeschlossen werden. Nach diesem Artikel kann das BAZL im Rahmen seiner Befugnisse und im Einvernehmen mit den übrigen interessierten Bundesbehörden, Vereinbarungen über die technische Zusammenarbeit treffen, insbesondere über das Such- und Rettungswesen.

Diese Vorschrift ermächtigt das BAZL, nach konstanter Praxis, nicht nur zur Regelung entsprechender Modalitäten, sondern auch von Annexproblemen, die sich im Zusammenhang mit dem Such- und Rettungswesen ergeben, wie z.B. Zoll, Grenzübertritt unbewaffneter Militärpatrouillen, Regelung von finanziellen Aspekten. Da auf italienischer Seite die Regierung ratifiziert, ist es aus Gründen der Aequivalenz angezeigt, dass auf schweizerischer Seite das Abkommen vom Bundesrat ratifiziert wird.

3. Die Bundesämter für Gesundheitswesen, für Justiz, für Polizeiwesen, für Ausländerfragen, für Zivilluftfahrt, die Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung und die Oberzolldirektion sind begrüsst worden und stimmen dem Antrag zu.

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten beantragt, dem beiliegenden Beschlusssentwurf zuzustimmen.

EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT  
FUER AUSWAERTIGE ANGELEGENHEITEN



René Felber

Beilagen: - Beschlusssentwurf

- Text des Abkommens und Zusatzprotokolle

- Zum Mitbericht an:
- Departement des Innern (Bundesamt für Gesundheitswesen),
  - Justiz- und Polizeidepartement (Bundesamt für Justiz, Bundesamt für Polizeiwesen, Bundesamt für Ausländerfragen),
  - Militärdepartement (Direktion der Eidg. Militärverwaltung),
  - Finanzdepartement (Oberzolldirektion),
  - Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Bundesamt für Zivilluftfahrt).

Beschlossen:

- Protokollauszug an:
- Bundeskanzlei (zur Erstellung der Ratifikationsurkunden und der Unterzeichnungsvollmacht),
  - Departement für auswärtige Angelegenheiten (Direktion für Völkerrecht: zum Vollzug, Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe),
  - Departement des Innern (Bundesamt für Gesundheitswesen),
  - Justiz- und Polizeidepartement (Bundesamt für Justiz, Bundesamt für Polizeiwesen, Bundesamt für Ausländerfragen),
  - Militärdepartement (Direktion der Eidg. Militärverwaltung),
  - Finanzdepartement (Oberzolldirektion),
  - Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Bundesamt für Zivilluftfahrt).

## ACCORDO

**Ratifikation des Abkommens mit Italien  
über Such- und Rettungsflüge mit Zusatzprotokollen**

Aufgrund des Antrages des EDA vom 10. April 1989  
Aufgrund der Ergebnisse des Mitberichtsverfahrens wird

**beschlossen:**

1. Der schweizerische Botschafter in Rom, Frau Francesca Pometta, oder Vertreter, wird ermächtigt das Finanzprotokoll zum Abkommen vom 27. Oktober 1986 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Koordination von Such- und Rettungseinsätzen für Luftfahrzeuge zu unterzeichnen,
2. Das Abkommen (Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili) und seine Zusatzprotokolle werden ratifiziert,
3. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten tauscht die Ratifikationsurkunden aus,
4. Die Bundeskanzlei erstellt die Unterzeichnungsvollmacht und die Ratifikationsurkunde.

Für getreuen Auszug,  
der Protokollführer:

A C C O R D O

tra la Confederazione Svizzera  
e la Repubblica Italiana  
concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca  
e soccorso di aeromobili

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

desiderosi di stabilire una collaborazione più stretta tra le due Parti  
contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro  
dell'Annesso 12 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale  
conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Articolo 2

11/12/1944

Articolo 1

Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalità esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.

Articolo 2

1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti.
2. Questi piani precisano:
  - a) I limiti delle regioni SAR;
  - b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
  - c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri;
  - d) Le reciproche facilitazioni raccomandate.
3. Le autorità responsabili provvedono affinché ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti derivanti dall'esperienza sono esposti in un documento chiamato "Manuale d'Operazioni SAR" redatto ed aggiornato d'intesa tra le competenti autorità delle due Parti contraenti.

Articolo 4

1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.

Articolo 5

1. In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la più rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR.
2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle:
  - a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato;
  - b) rete del servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN).

Articolo 6

1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del Controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, o in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie. Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con i mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, può chiedere la collaborazione del RCC dell'altra Parte contraente.



2. Quando l'operazione SAR coinvolge più RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR è presumibilmente avvenuto l'incidente.
3. L'altro RCC che resta interessato all'operazione continua a partecipare come RCC associato.
4. Se nel corso dell'operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilità direttiva dal RCC direttore all'altro associato.

#### Articolo 7

Compito del RCC direttore è di:

- a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare;
- b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione della loro missione;
- c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuità delle ricerche;
- d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; perciò può richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro;
- e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo avere consultato le autorità nazionali competenti.

#### Articolo 8

Gli esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell'altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti ed altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.

Articolo 9

1. Per facilitare e rendere più spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli aeromobili di uno Stato partecipante a tale operazione (aeromobili SAR) possono attraversare la frontiera ed atterrare senza preavviso, su un determinato numero di aerodromi designati da ciascuno Stato nei limiti che verranno stabiliti nel "Manuale d'Operazioni SAR". Di queste azioni dovranno essere a conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno Stato possono, su richiesta e con l'accordo del RCC competente dell'altro Stato, posarsi direttamente al di là della frontiera presso un aeromobile incidentato.

2. Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano nel "Manuale d'Operazioni SAR" le norme per la liquidazione delle spese concernenti i carburanti e materiali vari forniti da uno degli aerodromi soprammenzionati a un aeromobile SAR dell'altra Parte contraente. La stessa procedura si applica per quanto riguarda le tasse o i diritti relativi all'uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.

Articolo 10

I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili ed equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.

Articolo 11

Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a una operazione SAR non è richiesto un ordine speciale di missione. Essi devono semplicemente poter dimostrare la loro identità.

Articolo 12

1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali vicini nonchè alle autorità di Polizia di frontiera, cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate ai fini dell'eventuale esercizio delle incombenze di competenza.
2. La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.

Articolo 13

Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di una operazione SAR, sono considerati come trovantisi in importazione temporanea nello Stato di destinazione senza che sia richiesto alcun documento.

Articolo 14

1. Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicinali necessari all'operazione SAR, i quali vanno considerati come ammessi in importazione temporanea nello Stato di destinazione, alle stesse condizioni dell'aeromobile.
2. Il materiale, i viveri e i medicinali utilizzati nel corso delle operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione; questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il materiale, i viveri e i medicinali residui devono essere riesportati; in caso contrario, essi saranno sottoposti alle disposizioni concernenti l'importazione.
3. Se per delle ragioni impellenti certe merci hanno dovuto essere abbandonate, ciò va notificato immediatamente al RCC dello Stato di destinazione, precisando la natura e la quantità delle merci, nonchè il luogo di abbandono delle stesse. Dette merci dovranno comunque essere consegnate nel più breve tempo possibile al competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o perdute non saranno percepiti nè diritti nè tasse di importazione.

Articolo 15

1. Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo messe al sicuro nello Stato contraente da cui provengono e, se provengono da uno Stato terzo, nello Stato contraente ove l'infortunio è avvenuto. In caso d'emergenza le persone soccorse possono essere messe al sicuro nell'altro Stato anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identità.
2. Il valico della frontiera nel quadro di un'operazione di soccorso conformemente al presente Accordo non costituisce un'uscita dal Paese. Ogni Parte contraente è tenuta a riprendere, senza riguardo alla loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, trasferite dal suo territorio su quello dell'altra Parte contraente, anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identità. Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso statuto di soggiorno e di stabilimento che avevano prima di valicare la frontiera.

Articolo 16

1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione:
  - a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri;
  - b) dei mezzi aerei fra di loro;
  - c) dei mezzi aerei con quelli terrestri.
2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 17

1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri di una delle due Parti contraenti possono valicare la frontiera comune, con l'accordo del RCC dell'altra Parte contraente senza che sia necessario seguire una strada doganale, previa comunicazione alla dogana competente viciniora e alle autorità di Polizia di frontiera cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione dei componenti.

2. Le squadre di soccorso terrestri possono essere munite di ogni materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione.
3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente adotteranno disposizioni appropriate onde permettere, su richiesta dei RCC competenti, a pattuglie composte da militari, in uniforme ma senza armi, di valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR con le stesse modalità previste dai paragrafi precedenti.
4. Gli Articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate da squadre di soccorso terrestri.

#### Articolo 18

Le autorità responsabili dei servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni. A tal fine esse possono corrispondere direttamente.

#### Articolo 19

Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.

#### Articolo 20

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

2. Il pr  
contr  
contr

Fatto a  
italiana

PER IL CO

*J. King*

2. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e assistono la loro attività nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera. A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell'altro Stato di scendere e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 5 capoverso I e II dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, nonché il trasporto di persone assistite e l'importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14 e 15 del presente Accordo.

Articolo 2

Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Protocollo addizionale all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili.

Le Parti contraenti dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato quest'oggi,

nell'intento di facilitare, in prossimità della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficoltà anche indipendentemente da infortuni aeronautici,

hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

1. Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.
2. A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell'altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, nonchè il trasporto di persone ausiliarie e l'importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14 e 15 del presente Accordo.

#### Articolo 2

Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

Ognuna delle Parti contraenti può, previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 4

Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.


Articolo 5

1. Il presente Protocollo entra in vigore giusta la procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.
2. Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO  
DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il  
Consiglio Federale Svizzero

- premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 un accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili;
- ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto accordo e, in particolare dell'art. 9 paragrafo 2, indicare le forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di ciascun Paese agli aerei militari e civili dell'altro Paese, nonché fissare la ripartizione e le modalità di pagamento delle spese inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso e delle esercitazioni in comune, rinviando al "Manuale di operazioni SAR" la determinazione delle altre modalità tecniche.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1FORME DI ASSISTENZA

Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civili SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell'altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell'accordo di Roma del 27 ottobre 1986, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR: ..

- 1) Utilizzazione degli aeroporti;
- 2) Utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea;
- 3) Rifornimento carburanti e lubrificanti;
- 4) Manutenzione di primo livello;
- 5) Riparazione di materiale danneggiato;
- 6) Cessione e messa in opera di materiali aerei.
- 7) Pasti;
- 8) Alloggio;
- 9) Trasmissioni;
- 10) Trasporti;
- 11) Vestiario;
- 12) Assistenza medica ed ospedaliera;
- 13) Pratiche per danni a terzi.

## Articolo 2

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Le assistenze possono essere fornite:

- a titolo gratuito;
- dietro pagamento in contanti;
- dietro rimborso;
- con restituzione.

## Articolo 3

### ASSISTENZE A TITOLO GRATUITO

Le seguenti assistenze sono fornite gratuitamente:

- 1) Utilizzazione degli aeroporti civili e militari (tasse e canoni di atterraggio, di sosta, di ricovero, utilizzazione delle infrastrutture e dei mezzi di sicurezza di pista);
- 2) utilizzazione degli aiuti alla navigazione e alla circolazione aerea;
- 3) rifornimento di carburanti e lubrificanti ed ingredienti sugli aeroporti civili e militari;
- 4) utilizzazione di materiali di servizio a terra sugli aeroporti militari;

- 5) manutenzione di primo livello agli aerei civili e militari;
- 6) comunicazioni di servizio sulle reti militari;
- 7) trasporti aeroporto-città-aeroporto;
- 8) servizi medici presso le infermerie aeroportuali;
- 9) vitto e alloggio agli equipaggi presso gli aeroporti militari.

#### Articolo 4

#### ASSISTENZE DIETRO PAGAMENTO IN CONTANTI

Le seguenti assistenze sono fornite dietro pagamento in contanti:

- 1) alloggio in albergo in caso di indisponibilità presso le basi militari;
- 2) comunicazioni telefoniche private;
- 3) trasporti urbani;
- 4) assistenza medica ed ospedaliera presso strutture sanitarie private.

## Articolo\_5

### ASSISTENZE DIETRO RIMBORSO

Le seguenti forniture saranno regolate dietro rimborso:

- 1) Utilizzazione, per cause di forza maggiore, degli aeroporti civili non autorizzati;
- 2) riparazioni di materiale danneggiato;
- 3) cessione e messa in opera eventuale di materiali;
- 4) pagamento di danni a terzi per incidenti di volo o manovra a terra;
- 5) prestazioni mediche od ospedaliere presso le strutture sanitarie pubbliche;
- 6) forniture diverse non previste nel presente protocollo o per le quali non sono applicabili le disposizioni in esso contenute.

## Articolo\_6

### ASSISTENZE CON RESTITUZIONE

Le Amministrazioni competenti definiranno di volta in volta le forniture di particolari materiali che dovranno

essere regolate a mezzo di restituzione degli stessi.

#### Articolo 7

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Le Amministrazioni competenti definiranno nel "Manuale di operazioni SAR" adeguate procedure amministrative per la concessione delle assistenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Protocollo aggiuntivo.

#### Articolo 8

### DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili firmato a Roma, il 27 ottobre 1986 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso seguente.

R BUNDESRAT  
L SUISSE  
ALE SVIZZERO

Président/Signa 21. VII. 1989  
Dépense préalable  
Décision préalable 644

l'Accord de coopération, en ce qui concerne  
concernant les utilisations

2) Il presente Protocollo aggiuntivo può essere denunciato,  
in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un  
preavviso di almeno sei mesi.

de l'Etat de 10 avril 1989  
de la procédure de co-rapport, il est

Article 6

Fatto a Ginevra, il 21 luglio 1989, in due  
esemplari originali in lingua italiana. et les utilisations paci-  
fiques nucléaires, signé le 22 décembre 1987.

de la notification prévue à l'article XII de

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO  
FEDERALE SVIZZERO

Pour extrait conforme  
le secrétaire

